

COMUNE DI PONTENURE
PROVINCIA DI PIACENZA

Piano Urbanistico Attuativo TIZZONI

all M

VALSAT

Committenza:

TIZZONI S.R.L.

Via Natta n. 22
29010 - Pontenure - PC

Progettisti:

Geom. Stefano Bianchi

via Pescara 22
29010 - Roveleto di Cadeo (PC) - geomstefanobianchi@gmail.com

Ing. Lorena Pedrazzi

viale Primo Maggio n. 35
43047 - Pellegrino Parmense (PR) - lorena.pedrazzi@gmail.com

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	2
3.	ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI	8
3.1	Struttura e contenuti del documento	8
3.2	Soggetti coinvolti nel processo	10
4.	INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DEL PUA	11
4.1	Inquadramento territoriale	11
4.2	Inquadramento urbanistico di rilievo sovraordinato - PTCP	12
4.3	Caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo	12
5.	VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO	14
5.1	Premessa metodologica	14
5.2	Definizione delle componenti ambientali	14
5.3	Impatti conseguenti l'attuazione del piano emersi nella VAS / Valsat del POC vigente	15
5.4	Valutazione della compatibilità ambientale del PUA e azioni di mitigazione / compensazione	17
5.4.1	Aria	18
5.4.2	Rumore.....	19
5.4.3	Risorse idriche.....	20
5.4.4	Suolo e sottosuolo.....	22
5.4.5	Biodiversità e paesaggio	23
5.4.6	Consumi e rifiuti.....	23
5.4.7	Energia ed effetto serra.....	24
5.4.8	Mobilità	24
5.4.9	Radiazioni.....	25
6.	VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI	26
6.1	Esito della verifica di conformità	26
7.	SELEZIONE DELLE SCELTE DI PIANO PREFERIBILI E MAGGIORMENTE SOSTENIBILI	28
8.	MONITORAGGIO.....	29
9.	VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI.....	31

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è descrivere le caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) inserito nel Piano Operativo Comunale (POC) per una porzione dell'Ambito specializzato per nuove attività produttive P2, da attuarsi in Comune di Pontenure (PC), al fine di determinare in maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento sull'ambiente, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Lo scopo è accertare che l'attività antropica conseguente l'intervento edificatorio risulti compatibile con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse e in relazione all'attività economica.

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione sul piano dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale o Piano Operativo Comunale), pertanto sarà necessario considerare la Valsat che è parte integrante del vigente Piano Strutturale (PSC) del Comune di Pontenure.

Il suddetto PUA viene redatto ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. 24/2017, il quale stabilisce che entro il termine fissato dalla Legge Regionale per adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Urbanistico Generale possono essere adottati e può essere completato il procedimento di approvazione dei "Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000". Pertanto, nel presente Rapporto ambientale viene fatto un esplicito riferimento alle disposizioni in materia di VAS / Valsat previste dalla pre-vigente L.R. 20/2000 e s.m.i., successivamente abrogata dalla L.R. 24/2017.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

2.1 Il quadro di riferimento programmatico: i contenuti della Valsat

Affinché sia possibile attuare uno sviluppo sostenibile nella pianificazione urbanistica e territoriale sono necessari, oltre ad un solido apparato teorico-metodologico di riferimento, anche strumenti normativi in grado di ottenere l'applicazione di metodologie di valutazione dello sviluppo sostenibile agli strumenti della pianificazione.

Mentre l'apparato normativo concernente la valutazione dei progetti è da tempo consolidato, sia alla scala europea che a quella nazionale e regionale, possedendo metodologie e tecniche ormai da tempo sperimentate, quello per la valutazione dei Piani si sta perfezionando solo recentemente e non possiede ancora metodologie e tecniche consolidate.

I principali riferimenti normativi per l'applicazione della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale sono:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008;

- l'art. 5 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" così come modificata dalla Legge Regionale del 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" **(il riferimento a tali leggi, abrogate dalla L.R. 24/2017, viene fatto in quanto il PUA rappresenta uno strumento attuativo redatto ai sensi della normativa pre-vigente);**
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001, n. 173 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione".
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 269360 del 12/11/2008 "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9". La circolare definisce un primo orientamento regionale nell'interpretazione della disciplina della VAS stabilita dal Decreto, in attesa della approvazione della normativa regionale di recepimento del Decreto;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 23900 del 01/02/2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009".

Pertanto, la Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dove si afferma che "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti¹ i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997.

Se tali piani o programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.

La Regione Emilia Romagna ha provveduto con la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 a dettare "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", in attesa dell'emanazione del complessivo adeguamento normativo sulla VAS. All'art. 1, la norma

¹ La normativa non differenzia in alcun modo fra le varie tipologie di piani o programmi.

individua, secondo un modello scalare, l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà: per i piani ed i programmi approvati dal Comune, come il PSC e relative varianti, l'autorità competente è la Provincia. La Provincia si esprime in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge Regionale n. 20/2000, dando specifica evidenza a tale valutazione. Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di VAS, la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs 152/2006 non contemplati dalla L.R. 20/2000 che sono stati oggetto di una specifica Circolare Regionale esplicativa. Tale Circolare, presentata dall'Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile con lettera del 12 novembre 2008 (Reg. PG | 2008 | 269360), reca le complessive "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9".

2.2 La sostenibilità ambientale nei processi di pianificazione

Come è noto la L.R. 20/2000 aveva recepito la direttiva comunitaria in materia di Valutazione Strategica dei Piani e Programmi (VAS) in corso di predisposizione all'atto della sua approvazione.

E' stata fatta così la scelta di integrare la Valutazione ambientale del Piano nell'ambito del processo di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ponendo in capo all'amministrazione procedente l'onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del Piano, la Valsat, nella quale individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e territoriali conseguenti all'attuazione delle sue previsioni.

Questo elaborato deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del Piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso.

Sulla Valsat, come su ogni altro elaborato del Piano, l'amministrazione procedente raccoglie tutti i contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione, dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul Piano e dal livello sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano alla formazione e approvazione dello strumento, esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale.

La direttiva in materia di VAS ha carattere "procedurale", essa non stabilisce prestazioni o limiti quantitativi da rispettare, ma richiede che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

A tale scopo, la direttiva fissa adempimenti minimi da osservare per lo svolgimento della Valutazione ambientale dei Piani. In particolare, per assicurare la trasparenza dell'iter decisionale e la completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, richiede che quest'ultima sia contrassegnata:

- dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione al procedimento del pubblico (cioè dei cittadini);
- da una specifica motivazione delle scelte di Piano, con la quale sia data evidenza a come si sia tenuto adeguatamente conto delle considerazioni ambientali (c.d. dichiarazione di sintesi), e dalla definizione di un programma di monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Per soddisfare i restanti requisiti procedurali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale:

- *a. l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 per quanto attiene ai PTCP e PSC, non richiede alcun specifico adempimento, in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del Piano adottato, ai sensi rispettivamente dall'art. 27, comma 4 e dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della Valutazione ambientale, nei tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di Conferenza di pianificazione;*
- *b. per consentire alla Regione o alla Provincia, in veste di autorità competenti, di esprimersi sulla Valutazione ambientale del Piano, avendo conoscenza degli esiti della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e della partecipazione dei cittadini, l'art. 5, comma 7, richiede che le stesse abbiano esaminato le osservazioni relative alla Valutazione ambientale del Piano.*

Dalla disposizione, di diretta derivazione comunitaria e statale, consegue che:

- l'amministrazione procedente deve inviare all'autorità competente le osservazioni pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali del Piano adottato;
- i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla Valutazione ambientale decorrono dalla data di invio delle medesime osservazioni;
- *c. per assicurare la conoscibilità del parere dell'autorità competente sulla Valutazione ambientale e della decisione finale con cui l'autorità titolare del Piano ha tenuto conto delle considerazioni ambientali, ai fini dell'approvazione del Piano, i commi 7 e 2 dell'art. 5 sottolineano rispettivamente che l'atto con il quale la Regione e la Provincia esprimono il loro parere ambientale deve dare "specifiche evidenze a tale valutazione" e che "gli atti con i quali il Piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio";*
- *d. gli obblighi di informazione e messa a disposizione del pubblico dei documenti ambientali, dei pareri espressi e della dichiarazione di sintesi, sono assolti:*
- con le ordinarie forme di deposito per la libera consultazione del Piano approvato, avendo cura di depositare anche gli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, nonché con la pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- con la pubblicazione anche sul sito web delle autorità interessate, degli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio (art. 5, comma 8).

2.3 Le semplificazioni dei contenuti della Valsat

L'art. 5, comma 3 della L.R. 20/2000, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni introduce importanti elementi di semplificazione dei contenuti della Valsat, che vanno nella direzione di fare di questo elaborato del Piano un efficace strumento valutativo, in grado di agevolare sia l'attività del decisore sia quella dei soggetti chiamati a dare attuazione al Piano, evidenziando rispetto alle sole decisioni assunte da quest'ultimo quali specifici effetti ambientali e territoriali ne potranno derivare.

Per evitare duplicazioni della valutazione, tale disposizione stabilisce, infatti, che la Valsat deve avere ad oggetto solo le prescrizioni del Piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, valutando poi gli effetti di sistema, alla luce degli esiti della valutazione dei Piani sovraordinati. La Valsat deve pertanto considerare i reali effetti sull'ambiente che derivano direttamente dalle politiche e obiettivi stabiliti dal Piano, oltre che dalle singole previsioni che ne derivano, tenendo conto delle interazioni di sistema che le scelte operate producono.

Sempre ai fini della semplificazione e della coerenza tra i processi di pianificazione, si stabilisce inoltre che per la predisposizione della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti disponibili.

Le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate, dunque, alle conoscenze disponibili, ma anche al grado di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione.

Pertanto, sempre l'art. 5, comma 3, consente all'amministrazione procedente di tener conto che *"talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti"*. Ciò opera sia con riguardo alle previsioni del Piano generale (regionale, provinciale e comunale) rispetto ai Piani settoriali dello stesso livello territoriale, sia con riguardo al PSC rispetto ai Piani Urbanistici Operativi ed attuativi, rimanendo fermo che ciascun livello di pianificazione deve garantire una compiuta valutazione dei profili e delle tematiche che attengono alla sua competenza e, ai fini dell'approvazione di ciascuno strumento, deve considerare compiutamente gli effetti delle prescrizioni e direttive stabilite dallo stesso.

Grazie a tale semplificazione, la Valsat è ricondotta alla sua funzione essenziale di strumento che individua, descrive e valuta i potenziali impatti solo delle effettive scelte operate dal Piano e che individua le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo Piano (art. 5, comma 2).

2.4 Il quadro di riferimento programmatico

La Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ha approvato la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente modificato attraverso la Variante specifica approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 6 aprile 2017.

L'attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione provinciale non si esaurisce comunque con il PTCP, che rappresenta il Piano di assetto generale del territorio provinciale: leggi specifiche definiscono appositi

Piani di settore di livello provinciale tra cui ad esempio il Piano delle attività estrattive e il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale. Tali Piani, in riferimento alle normative di settore, approfondiscono tematiche specifiche e concorrono alla più generale attività di governo del territorio provinciale.

La Provincia di Piacenza sta procedendo ad adeguare la sua strumentazione pianificatoria attraverso la redazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), disciplinato dall'art. 42 della L.R. 24/2017, il quale una volta entrato in vigore sostituirà a tutti gli effetti il PTCP.

Per quanto riguarda il territorio di Pontenure e le relazioni con la pianificazione sovraordinata e di settore è stato possibile individuare, oltre alle indicazioni di vincolo e tutela generali, temi la cui trattazione è risultata rilevante in fase di redazione del PUA, per i quali la Valsat garantisce la presa d'atto e la trattazione sostenibile.

Gli elaborati del "Quadro conoscitivo" e della "Cartografia di Piano" del PTCP evidenziano i caratteri e i gradi di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale di Pontenure: all'interno degli elaborati del PSC è stata garantita l'ottemperanza alle prescrizioni sovraordinate.

Al fine di valutare le singole politiche/azioni di piano, in fase di Valsat i vari condizionamenti all'uso del suolo sono stati messi a sistema, attraverso la redazione di opportune schede valutative.

È comunque la parte prescrittiva della Valsat riportata nei Capitoli successivi incide sulla norma di riferimento a livello comunale.

3. ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI

3.1 Struttura e contenuti del documento

Le fasi operative del presente Rapporto ambientale sono state organizzate al fine di analizzare in modo dettagliato i seguenti punti:

a) Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi;
- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In particolare nel presente Rapporto ambientale relativo al PUA per l'ambito P2, oltre alla sua compatibilità con i piani sovraordinati, è stata valutata la compatibilità dell'intervento in relazione alle componenti ambientali risultate critiche.

Pertanto, la valutazione condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale e dei potenziali impatti relativamente alle suddette componenti.

Inoltre, il documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di PUA di cui alla L.R. 20/2000 in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente, divenendo il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Per quest'ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma che rimanda ai criteri

dell'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13", il presente Rapporto è articolato nella definizione delle seguenti informazioni:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (vedi l'apposito elaborato "VAS / Valsat - Sintesi non tecnica").

Il Rapporto ambientale è stato elaborato conformemente al principio di non duplicazione di cui di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei quali si stabilisce che *"la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"* (principio, peraltro, rafforzato anche dalla L.R. 6/2009).

Pertanto, essendo il PUA uno strumento gerarchicamente subordinato rispetto al PSC e al POC, si è potuto tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate dalla Valsat di tali strumenti.

3.2 Soggetti coinvolti nel processo

A partire dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si può quindi affermare che il quadro normativo sulla VAS è completo a tutti i livelli istituzionali (a meno dell'organica legge regionale in materia di VAS).

Le disposizioni normative convergono quindi su quelli che sono i contenuti fondanti del procedimento di valutazione ambientale:

- **l'ambito di applicazione della VAS / Valsat:** è il PUA di iniziativa privata relativo all'ambito P2, nel Comune di Pontenure;
- **i soggetti interessati alla Procedura di VAS / Valsat:** sono l'autorità proponente (il Comune di Pontenure), Piacenza competente (la Provincia di Piacenza), i soggetti competenti in materia ambientale (la Provincia di Piacenza, l'Azienda AUSL, l'ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, il Consorzio di bonifica, ecc.);
- **il procedimento integrato fra VAS / Valsat e PUA:** l'espressione del provvedimento di verifica dell'autorità competente è rilasciato entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano;
- **il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica:** sono i documenti con i quali si esplicitano le considerazioni ambientali emerse dalla VAS / Valsat.

4. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DEL PUA

4.1 *Inquadramento territoriale*

L'area d'intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) inserita nel Piano Operativo Comunale (POC) per funzioni produttive Ambito P2 è situata in fregio alla strada comunale per Muradello, immediatamente a nord della ferrovia MI-BO, e delimitata al margine est dal cavalcavia della strada provinciale n. 53, sui terreni individuati al CT del Comune di Pontenure al foglio 11 mappali 315 (parte) e 316 (parte), e classificate nel vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) come "Ambiti di nuova previsione per ampliamento di nuovi insediamenti produttivi polifunzionali" normato dall'articolo 12 delle norme del PSC.



Localizzazione dell'area su immagine satellitare

Lo stato di fatto vede la presenza di terreni ineditati che si estendono lungo la totalità dell'area di intervento.

Dal punto di vista urbanistico e territoriale, l'area si configura come una espansione dell'armatura urbana esistente con funzioni produttive.

4.2 Inquadramento urbanistico di rilievo sovraordinato - PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza, approvato con D.C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, inquadra il Comune di Pontenure all'interno dell'Area Programma per la governance A "Area centrale", Sub-Area A2 - 2 "Cintura", unitamente ai Comuni di Calendasco, Rottofreno, Gragnano, Gossolengo, Podenzano, Caorso. Si tratta di una suddivisione particolare del territorio provinciale, effettuata al fine di individuare alcune aggregazioni tra unità amministrative (Comuni) a cui riferire politiche di concertazione con particolare riferimento a quattro ordini di finalità:

- rafforzare l'integrazione e la complementarietà tra le politiche locali sviluppate dai diversi territori all'interno di ciascuna area programma;
- favorire la realizzazione della perequazione territoriale come modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi e dei costi derivanti dalle scelte di politiche di sviluppo territoriale;
- promuovere l'utilizzo degli strumenti istituzionali della programmazione concertata, in particolare degli accordi di pianificazione al fine di concordare obiettivi e scelte strategiche;
- promuovere lo svolgimento in forma associata delle funzioni urbanistiche.

Nell'armatura urbana definita dal PTCP, Pontenure viene individuato come "centro integrativo". In particolare, i "centri integrativi" rappresentano poli che svolgono un ruolo di supporto funzionale nell'ambito del sistema urbano di Piacenza, delle cui prestazioni usufruiscono in misura prevalente, o un ruolo di presidio nei territori a debole armatura urbana. Essi costituiscono la massima articolazione possibile per i servizi non di base contribuendo alla configurazione del sistema dei servizi "urbani".

Relativamente ai temi paesaggistici, il PSC e il RUE vigenti sono stati approvati successivamente all'entrata in vigore della Variante generale al PTCP, pertanto ne hanno assunto i contenuti.

4.3 Caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo

L'intervento prevede su una superficie territoriale di circa 12.000 mq la realizzazione di una nuova area produttiva.

Il progetto urbanistico proposto prevede l'attuazione della zona produttiva per stralci garantendo la funzionalità dell'intero comparto mediante la realizzazione e attrezzamento sotto il profilo delle dotazioni territoriali e dei servizi a rete ed infrastrutturali della strada comunale di penetrazione che consente l'accesso all'area.

Al fine di consentire una possibile e razionale soluzione al problema dell'urbanizzazione e dello sviluppo edilizio dell'area è stata proposta una lieve modifica non essenziale al perimetro del comparto. La soluzione progettuale di distribuzione dell'edificazione risulta parzialmente differente dalle indicazioni grafiche delle planimetrie di assetto planivolumetrico contenute nelle schede del POC senza interferire con le tutele e i vincoli del PSC.

Inoltre come stabilito nella normativa del POC, per le attività produttive P2 gli impegni perequativi sono riferiti alla contribuzione per la cessione o l'acquisizione delle aree destinate a parco periurbano (Pur). Il soggetto attuatore ha anche la proprietà della sua quota-parte di aree destinate a Pur e quindi, in questo caso, si prevede la completa cessione di queste aree.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO

5.1 Premessa metodologica

Le problematiche ambientali dell'ambito oggetto di valutazione sono state ben inquadrare grazie all'applicazione delle precedenti fasi della Valsat / VAS degli strumenti urbanistici (POC) e che costituiscono il contesto analitico di riferimento anche per il PUA.

Come espresso dall'art. 5, comma 3 della L.R. 6/2009 « [...] *per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti [...] ».*

Per la disamina dei potenziali impatti significativi sull'ambiente si propone quindi l'applicazione di un metodo che tiene conto della VAS / Valsat del POC, al fine di individuare le criticità emerse in tale documento ed effettuare gli opportuni approfondimenti analitici in merito alle componenti ambientali che hanno presentato aspetti problematici.

In particolare, grazie al lavoro della Scheda di valutazione di sostenibilità ambientale dell'ambito P2 contenuta nella VAS / Valsat del POC vigente, risultano già definite le caratteristiche dell'ambito e le condizioni di sviluppo urbano; tale ambito, inoltre, è già stato valutato sostenibile nel percorso di formazione del PSC.

Considerato che il PUA attua le previsioni inserite nel POC secondo i parametri di assetto urbanistico-edilizio che quest'ultimo definisce, apparirebbe qui ridondante riproporre nuovamente un processo di analisi e valutazione generale dell'ambito. Si è perciò ritenuto opportuno proporre un metodo di analisi e valutazione che consentisse di sottolineare la coerenza delle scelte del piano con i requisiti di compatibilità definiti dal POC, in modo tale che, per proprietà transitiva, si possa dichiarare la sostenibilità del piano stesso in quanto coerente con un piano dichiarato sostenibile.

Per l'ambito P2 è stata quindi elaborata una valutazione puntuale delle componenti ambientali risultate critiche, al fine di verificare i potenziali impatti delle scelte urbanistiche.

5.2 Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, paesaggistici, insediativi, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale di Pontenure. In particolare, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono esclusivamente quelle che possono avere una relazione con le previsioni del PUA in oggetto, ossia le seguenti:

- aria;
- rumore;
- risorse idriche;
- suolo e sottosuolo;
- biodiversità e paesaggio;

- consumi e rifiuti;
- energia ed effetto serra;
- mobilità;
- radiazioni.

5.3 Impatti conseguenti l'attuazione del piano emersi nella VAS / Valsat del POC vigente

La VAS / Valsat del POC contiene le valutazioni dei potenziali impatti negativi delle previste azioni di piano con le singole componenti ambientali. In particolare, il PUA oggetto della presente verifica prevede l'attuazione di un nuovo insediamento per funzioni produttive, di seguito si riporta pertanto la matrice contenuta nel POC che esamina l'ambito in oggetto:

Valutazione sintetica di impatto:

		
Impatto potenzialmente positivo	Impatto trascurabile	Impatto potenzialmente negativo

Componente ambientale	Impatti potenziali e criticità	Azioni di mitigazione/compensazione	Giudizio di sostenibilità
1. Aria	L'area è soggetta all'impatto dell'inquinamento dovuto alla presenza dell'asse della circonvallazione nord e dell'Autostrada del Sole La realizzazione degli ambiti produttivi potrà comportare un aumento delle emissioni in atmosfera	Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l'impiego di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili più inquinanti. La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e per le superfici trasparenti in grado di limitare la dispersione di calore. Per limitare le emissioni, in fase progettuale dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico o le pompe di calore) e dovrà essere valutato l'orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare passivo, oltre a valutare l'opportunità di sistemi di produzione di calore centralizzati. Dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare fotovoltaico), in particolare in presenza di attività commerciali e uffici. In fase di progettazione dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere interventi di compensazione delle emissioni in atmosfera con interventi di nuova piantumazione.	

2. Rumore	<p>Le principali fonti di inquinamento acustico sono riferibili alla presenza della circoscrizione nord dell'abitato, alla ferrovia MI-Bo e all'autostrada del Sole</p> <p>La realizzazione degli ambiti produttivi potrà comportare un aumento delle emissioni rumorose dovute al traffico indotto ed alle attività produttive</p>	<p>Dovrà valutarsi la necessità di allestimento di opere o misure di mitigazione delle fonti di rumore sulle aree che ricadono nelle fasce A e B di pertinenza acustica delle infrastrutture viarie, in relazione alle specifiche attività previste nei comparti attuativi</p> <p>L'attuazione delle previsioni dovrà concorrere, in quota-parte con gli ambiti P2/P4, all'allestimento di una quota di aree a parco periurbano con la duplice funzione di collegare con un corridoio verde il centro abitato al plesso cimiteriale e di costituire una barriera-filtro per i radi e sparsi insediamenti residenziali esistenti nella zona</p> <p>Dovrà essere predisposta una valutazione acustica che definisca lo stato di riferimento dell'area ed individui eventuali escludenti, mitigazioni o scelte di piano necessarie al contenimento delle emissioni acustiche ed alla tutela dei recettori</p>	
3. Risorse idriche	<p>Si segnala la presenza del canale Bracciforti lungo lato sud dell'ambito</p> <p>Aumento del rischio di inquinamento e dell'impermeabilizzazione dei terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei • Settore di ricarica tipo B- ricarica indiretta (protezione delle acque sotterranee) • Vulnerabilità dell'acquifero superficiale alta 	<p>Sarà necessario mantenere una fascia di rispetto per la manutenzione dal canale Bracciforti</p> <p>Limitare l'incremento di aree impermeabili, collettare i reflui alla pubblica fognatura e disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico.</p> <p>Andranno inoltre osservate le speciali cautele nello smaltimento delle acque meteoriche, in particolare sarà necessario prevedere l'invarianza idraulica [il dimensionamento delle opere per il controllo delle portate massime dovrà tener conto di un $Tr=50$ anni ed un coefficiente idrometrico in uscita $u=5l/sec*ha$]</p> <p>Situazione di criticità potrebbero riferirsi ai livelli di pressione necessari per gli impianti antincendio andrà pertanto predisposto l'allaccio alle condotte del pozzo del comparto contermine; potrebbe rendersi necessaria l'installazione di autoclavi nei nuovi insediamenti, qualora dovessero garantirsi per gli impianti antincendio livelli di pressioni superiori a quelle presenti nella rete acquedottistica</p>	
4. Suolo e sottosuolo	<p>La realizzazione dell'ambito comporterà consumo di suolo</p> <p>Il comparto ricade in zona soggetta ad amplificazioni per caratteristiche litologiche (depositi prevalentemente ghiaiosi o limosi o misti)</p>	<p>Studi di approfondimento di Livello II; analisi sismica specifica sull'area interessata individuando eventuali possibili effetti locali</p> <p>Verifiche geotecniche locali adatte al tipo di litologia presente da eseguirsi durante la progettazione dell'intervento</p>	
5. Biodiversità e paesaggio	<p>Nel comparto non sono presenti situazioni che richiedono misure di tutela di carattere naturalistico ed ecologico</p> <p>Nel comparto non sono presenti vincoli di tutela di carattere storico e paesaggistico</p>	<p>L'attuazione delle previsioni dovrà concorrere all'allestimento di aree a parco periurbano con la duplice funzione di collegare con un corridoio verde il centro abitato al plesso cimiteriale e di costituire una barriera-filtro per i radi e sparsi insediamenti residenziali esistenti nella zona</p>	

Componente ambientale	Impatti potenziali e criticità	Azioni di mitigazione/compensazione	Giudizio di sostenibilità
6. Consumi e rifiuti	Aumento dei reflui e dei rifiuti	Nell'abitato è presente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che potrà essere esteso al nuovo insediamento Nella zona è prevista la realizzazione di una nuova condotta fognaria che defluisce nel depuratore comunale contestualmente all'urbanizzazione del vicino comparto di espansione "RDB" Il piano di urbanizzazione del comparto dovrà prevedere la realizzazione di reti separate per lo smaltimento delle acque nere e di quelle meteoriche; la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel collettore di bonifica ricevente	
7. Energia e effetto serra	La presenza di nuovi edifici comporterà un incremento dei consumi di energia	==	
8. Mobilità	L'azione di Piano comporterà inevitabilmente un aumento del traffico veicolare	Gli accessi viari all'ambito non dovranno interferire con il traffico di transito della circoscrizione nord	
9. Modelli insediativi	L'area è interessata da fasce di rispetto della stradali	==	
10. Turismo	==	==	
11. Industria	L'azione di piano risponde all'esigenza di nuove aree produttive	==	
12. Agricoltura	Consumo di aree attualmente utilizzate a fini agricoli	==	
13. Radiazioni	L'area è interessata da linee a 15 Kv	==	

In seguito agli aspetti valutati in sede di PSC relativamente all'ambito oggetto di analisi, si può dire che sono emersi potenziali impatti in merito alle seguenti componenti ambientali: aria; rumore; risorse idriche; suolo e sottosuolo; biodiversità e paesaggio; consumi e rifiuti; energia ed effetto serra; mobilità; radiazioni.

Pertanto, nel Paragrafo successivo tali componenti verranno valutate in rapporto alle previsioni progettuali del PUA, al fine di verificarne la compatibilità con lo stato del territorio e dell'ambiente.

5.4 Valutazione della compatibilità ambientale del PUA e azioni di mitigazione / compensazione

Relativamente alle componenti ambientali potenzialmente impattate dalle previsioni del PUA, di seguito viene approfondita la relazione tra le previsioni progettuali e le predette componenti, al fine di determinare le possibili azioni di mitigazione / compensazione ed il livello di compatibilità del progetto urbanistico.

A seguito dello studio effettuato si ritiene che l'intervento debba essere subordinato alle azioni di mitigazione / compensazione riportate nei Paragrafi seguenti per ciascuna componente ambientale.

5.4.1 Aria

Sorgenti di emissione

Si può ragionevolmente prevedere che le emissioni generate dall'attuazione del progetto e, nello specifico, dal traffico veicolare, maggiore responsabile dell'inquinamento da NOx e PM10 di breve e lungo periodo, non subiranno rilevanti modifiche, poiché lo scenario di progetto prevede una viabilità interna al comparto con l'area di svolta per la manovra dei mezzi, sfruttando quindi la viabilità esistente per accedere ai nuovi insediamenti di progetto, attraverso la ridefinizione della strada comunale esistente, con l'adeguamento dell'asse viario comunale interno al comparto e l'allargamento della carreggiata a 7,50 ml netti.

Come risultato prevedibile, si potrà determinare un lieve aumento del traffico veicolare, sia interno all'area che sulle vie di accesso alla stessa.

Le aree verdi previste dal PUA e destinate a parco periurbano verranno opportunamente piantumate.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Misure attive al miglioramento della qualità dell'aria riguardano la possibilità di promuovere l'impiego di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili più inquinanti.

Per limitare le emissioni, in fase esecutiva dovrà essere previsto un sistema di produzione di calore da fonti rinnovabili, mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dei fabbricati, nonché mediante opportuni sistemi (ad esempio il solare termico) in particolare per le zone degli uffici; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 967/2015 "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" e s.m.i. e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, nonché quanto previsto dal PAES.

Per limitare gli inutili sprechi di calore e il consumo di energia elettrica dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all'incentivazione dell'impiego del solare passivo e all'attenzione per la localizzazione e l'orientamento degli edifici.

Compatibilità del Piano

In conclusione, facendo riferimento alle valutazioni qualitative di cui sopra, si ritiene che il progetto oggetto di studio non introduca elementi peggiorativi della qualità dell'aria rispetto allo stato attuale. Il traffico che si determinerà non inciderà sulle quantità di NOx e PM₁₀ emesse dal traffico veicolare di servizio ai fabbricati produttivi.

5.4.2 Rumore

Classificazione acustica - stato di fatto e scenario futuro

Il D.P.C.M. 14/11/1997 prevede 6 classi acustiche di destinazione d'uso del territorio, a cui corrispondono i seguenti limiti di rumorosità diurna e notturna, come riportato nella Tabella C allegata al Decreto stesso.


Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

La classificazione acustica del territorio comunale individua l'area oggetto del PUA in parte all'interno della "Classe III - Aree di tipo misto" e in parte all'interno della "Classe V - Aree prevalentemente industriali".

In particolare, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 rientrano nella classe acustica III le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Mentre rientrano in classe acustica V gli insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La viabilità interna al comparto oggetto del progetto sfrutta gli assi viabilistici esistenti, mediante l'adeguamento dell'asse viario comunale interno e l'allargamento della carreggiata a 7,50 ml, che garantirà l'accesso viario al lotto.



Estratto della Tavola 2 "Classificazione acustica del territorio comunale"

Tipologia acustica dell'area

Come riportato nella "Valutazione previsionale dell'impatto acustico" facente parte del PUA, l'area di insediamento ed i recettori sono posti al di fuori di una fascia di 250 m dalla autostrada A1 (490 m).

Il ricettore A è posto però a meno di 30 m dalla strada per Muradolo ed è quindi soggetto alla normativa conseguente al DPR 142/2004 relativo al rumore derivante da questo traffico veicolare. Tale aspetto comporta che la misura delle immissioni valutate deve prescindere dal rumore da traffico veicolare.

Il ricettore B invece è posto a più di 30 m dalla strada per Muradolo (49 m) e non è quindi soggetto al DPR 142/2004.

Inoltre, l'area di insediamento è posta a meno di 250 m dalla ferrovia PC-BO, pertanto l'insediamento è incluso nelle fasce di competenza acustica della ferrovia previste dal DPR 459/1998 (in altre parole l'immissione dei treni non deve essere inclusa nel rumore residuo).

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una prova sperimentale del rumore generato dalle attività insediate al fine di verificare il reale rispetto dei limiti di zona, predisponendo, in caso contrario, opportune misure di attenuazione.

Come riportato nella "Valutazione previsionale dell'impatto acustico", se ad una verifica "as built" risultasse che, per qualche motivo, le immissioni siano superiori a quanto previsto, si potranno mettere schermature sui percorsi di immissione.

Compatibilità del Piano

Il tipo di classe acustica prevista (Classi III e V) risulta coerente con la destinazione degli insediamenti previsti dal progetto.

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che le attività previste nello scenario futuro risultano acusticamente compatibili con la classificazione acustica comunale, pertanto l'area può accogliere, in una condizione di rispetto dei limiti normativi, gli interventi previsti dal progetto oggetto di studio.

5.4.3 Risorse idriche

Assetto idraulico esistente e reti tecnologiche dei pubblici servizi

Come riportato nella "Relazione idraulica" facente parte del PUA, il recapito fognario è individuato nel Rio Bracciforte intubato, previa laminazione che sarà determinata in base al progetto esecutivo. La scelta progettuale della tipologia delle tubazioni dipende dall'affidabilità a lungo termine, dalla conducibilità dal punto di vista idraulico, dalla resistenza all'abrasione a fronte di un costo iniziale inferiore, ovvero si potrà optare per condotte in materiale plastico come PEAD o PVC oppure su tubi prefabbricati in calcestruzzo armato. Nello specifico saranno adottate tubazioni in PVC SN8 come prescritto da IREN.

Per quanto riguarda i vincoli sulle velocità di defluimento delle acque di scarico, occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.11633 del 07/01/1974 (contenente istruzioni per la progettazione delle fognature), la quale indica quale velocità minima necessaria alla rimozione ed al trasporto dei materiali sedimentati un valore pari a 0,5 – 0,6 m/sec, mentre per quanto riguarda la velocità massima viene posto un valore pari a 4,0 – 7,0 m/sec, dipendente sia dal materiale costituente il condotto che dalla rarità dell'evento meteorico critico, oltre il quale potrebbero aversi, a lungo termine, problemi di abrasione sulla superficie interna della tubazione.

A tale proposito occorre precisare che l'abrasione del fondo e delle pareti della canalizzazione è causata dall'azione meccanica esercitata dal materiale solido (in particolare dalla sabbia) trasportato dalla corrente idrica.

Sono pertanto soggette ad abrasione soprattutto le canalizzazioni con pendenze medio – alte, destinate al trasporto di acque pluviali che trascinano in fognatura materiali provenienti dalla disgregazione del manto stradale, dalle pavimentazioni e, più in generale, dal bacino tributario. Nel caso in esame la scelta del PVC appare adeguata in quanto tale materiale possiede un'ottima resistenza all'abrasione, mentre l'adozione di tubazioni o scatoletti prefabbricati in calcestruzzo non preoccupa da questo punto di vista in quanto verranno posati con pendenze estremamente ridotte alle quali corrisponderà una minore velocità di deflusso e quindi un minor rischio di usura.

La rete di fognatura è stata dimensionata sulla base di quanto sopra esposto. In particolare, per l'ultimo tratto è stata determinata una portata critica Q_{cr} (relativa alle opere in progetto) pari a 75,24 l/sec, compatibile con una tubazione in PVC DN315 SN8 che, al 3,0 per mille di pendenza con un franco di riempimento del 70%, può convogliare ca. 158 l/sec.

La rete di raccolta delle acque meteoriche relativa al fabbricato che verrà realizzato e le relative aree scoperte impermeabili, saranno convogliate nel Rio Bracciforte intubato, previo bacino di laminazione da realizzare nell'area verde destinata alla perequazione. Detto bacino sarà dimensionato in base alle prescrizioni degli enti gestori e consisterà in una leggera depressione distribuita sull'area al fine di rendere il bacino correttamente integrato nel contesto; il bacino verrà dimensionato anche per gli scarichi derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche della strada di lottizzazione e del parcheggio da realizzare.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Come principi progettuali da seguire si riportano le seguenti indicazioni:

- raccolta e stoccaggio di almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici al fine di riutilizzarla per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc, ecc.), attraverso opportune reti duali di adduzione;
- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue.

Compatibilità del Piano

In base allo stato di fatto delle risorse idriche nella zona in esame, nonché alle azioni di mitigazione / compensazione riportate per la fase esecutiva, l'intervento oggetto del progetto è compatibile sotto l'aspetto dei possibili impatti sulla matrice "risorse idriche".

5.4.4 Suolo e sottosuolo

Come riportato nella "Relazione geologica" facente parte del PUA, per l'area oggetto dell'Accordo Operativo sono stati analizzati nel dettaglio una serie di parametri atti a fornire valutazioni sull'idoneità all'uso previsto (geolitologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e litostratigrafici).

È stata, inoltre, valutata la compatibilità dell'area di trasformazione con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana (art. 10, comma 1, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35). In riferimento alle indicazioni metodologiche fornite dalla Regione Emilia Romagna (vedasi Allegato A1 della Delibera di Assemblea Legislativa RER n. 112 del 02-05-2007 e s.m.i.), sono state definite le caratteristiche fisiche del territorio che concorrono a determinare eventuali effetti in sito (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei terreni, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc). In ragione della bassa sismicità dell'ambito comunale e di quelle che sono le condizioni morfologiche e litostratigrafiche dalla porzione di territorio in esame:

- area prive di fenomeni di instabilità;
- condizioni topografiche tali da non indurre fattori di amplificazione dell'azione sismica (rif. Tab. 3.2.V delle norme tecniche di cui al D.M. 17.01.2018);
- terreni di fondazione non soggetti a deformazioni permanenti e/o significative (liquefazione);
- terreni di fondazione "sismicamente stabili", con caratteristiche meccaniche nell'insieme "discrete", che interagendo con le onde sismiche prodotte da un dato terremoto (intensità massime previste pari a circa 6 MCS), ne possono amplificare e modificare lo scuotimento senza pervenire a rottura e con cedimenti limitati;

non si rilevano condizioni di "pericolosità geologica locale" tali da vincolare la pianificazione proposta.

Dalle verifiche effettuate si evince che l'intervento proposto si colloca in un ambito territoriale non gravato da particolari vincoli di carattere prettamente geologico-ambientale, all'interno del quale i processi di trasformazione devono soltanto rispettare gli indirizzi e le direttive del PTCP e del PSC vigente.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Come riportato nella "Relazione geologica", le modalità di realizzazione di qualsiasi intervento edilizio (con particolare riferimento alle scelte delle strutture di fondazione) dovranno necessariamente emergere dall'esecuzione di dettagliate indagini geotecniche e sismiche così come prescritto dal D.M. 17/01/18.

Inoltre, per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l'utilizzo del terreno in sito legato a calce.

Compatibilità del Piano

Sulla base delle indagini geognostiche e sismiche condotte direttamente in sito e delle valutazioni riportate nella "Relazione geologica", si ritiene che la pianificazione proposta sia da considerarsi compatibile con le condizioni di

pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio e quindi l'area idonea alla trasformazione, fatta salva l'osservanza delle azioni di mitigazione / compensazione precedentemente descritte.

5.4.5 Biodiversità e paesaggio

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle previsioni di progetto, viene prevista un'area verde nella porzione sud dell'ambito, da destinare a parco periurbano.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

L'area a parco periurbano di progetto dovrà prevedere un manto erboso omogeneo, nonché la messa a dimora di alberature e/o arbusti appartenenti a specie autoctone.

L'illuminazione pubblica relativa alla viabilità di strade, marciapiedi e parcheggi dovrà essere con corpi illuminanti a tecnologia LED e potenza variabile a seconda delle aree da illuminare.

I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l'alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero ottimizzandone l'efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della normativa vigente in materia. La rete deve essere progettata tenendo come riferimento le prescrizioni del DM 37/08, la Norma UNI 10819 e la Legge Regionale n.19/2003 dell'Emilia Romagna in materia di inquinamento luminoso.

Preventivamente agli interventi di trasformazione dovranno essere concordate con la Soprintendenza adeguate misure per garantire di non danneggiare eventuali elementi di interesse archeologico.

Compatibilità del Piano

In base alle previsioni progettuali del progetto, nonché alle azioni di mitigazione / compensazione riportate per la fase esecutiva, l'intervento è compatibile sotto l'aspetto dei possibili impatti sulla matrice "biodiversità e paesaggio".

5.4.6 Consumi e rifiuti

L'intervento oggetto del progetto si inserisce in un sistema di dotazioni territoriali che garantiscono un'adeguata gestione delle fasi concernenti la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.

I rifiuti assimilabili a quelli domestici saranno raccolti dal Gestore del servizio secondo le loro procedure. In ogni caso non sono prevedibili fenomeni di inquinamento da rifiuti.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità di definire adeguate aree per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, prevedendone la raccolta in modo differenziato.

Si dovranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in modo differenziato (piazzole ecologiche da concordare con il Gestore del servizio). L'area dovrà essere attrezzata con adeguati sistemi per la raccolta differenziata da parte del Gestore del servizio.

Compatibilità del Piano

L'impatto generato dall'attuazione delle previsioni del progetto sul sistema dei rifiuti risulta non significativo; in ogni caso, tale impatto sarà mitigato mediante l'allestimento di apposite aree per la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti in centri autorizzati allo smaltimento, oltre all'attivazione di sistemi di raccolta differenziata per i singoli insediamenti.

5.4.7 Energia ed effetto serra

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

Per limitare i consumi energetici dovranno essere predisposte le misure di mitigazione specificate per la componente "Aria".

Per limitare le emissioni, in fase progettuale dovrà essere previsto un sistema di produzione di calore da fonti rinnovabili, mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato.

L'illuminazione pubblica relativa alla viabilità di strade, marciapiedi e parcheggi dovrà essere su palo con corpi illuminanti a tecnologia LED e potenza variabile a seconda delle aree da illuminare.

Nei sistemi di illuminazione dovrà essere incentivato l'utilizzo di riduttori di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

Compatibilità del Piano

Le previsioni del progetto non implicano impatti negativi significativi sulla componente "energia ed effetto serra"; in considerazione degli interventi progettuali previsti; infatti, nella fase di realizzazione degli interventi, il rispetto delle azioni di mitigazione / compensazione contribuirà per quanto possibile a ridurre i consumi energetici attraverso l'impiego di buone tecnologie e sistemi per il risparmio energetico.

5.4.8 Mobilità

Viabilità di progetto

L'intervento prevede la ridefinizione della strada comunale esistente, con l'adeguamento dell'asse viario comunale interno al comparto e allargamento della carreggiata a 7,50 ml netti e la formazione di marciapiede pari a ml 1,50 su entrambi i lati.

La realizzazione delle aree a parcheggio attrezzato di urbanizzazione primaria avverrà in un'ampia zona appositamente riservata; nei posti auto aperti al pubblico almeno un posto per ogni 50 posti, o frazione, sarà riservato ai disabili, e sarà delimitato con piazzuola larga ml 3,20 e la realizzazione, ai margini dei lati del predetto

parcheggio, di una strada, a un unico senso di marcia e larghezza pari a 6,00 ml, di collegamento con la viabilità pubblica esistente.

Come risultato prevedibile, si potrà determinare un lieve aumento del traffico veicolare, sia interno all'area che sulle vie di accesso alla stessa.

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

L'assetto viabilistico del progetto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada.

Compatibilità del Piano

Le previsioni del progetto adeguano l'assetto viabilistico in funzione dei nuovi insediamenti previsti, pertanto è garantita la mitigazione degli impatti sul traffico veicolare.

5.4.9 Radiazioni

Azioni di mitigazione / compensazione per la fase esecutiva

L'organizzazione interna al comparto attuativo dovrà evitare l'esposizione delle persone a livelli di induzione magnetica superiori all'obiettivo di qualità per 4 o più ore giornaliere. Il progetto, comunque, dovrà prevedere un azionamento interno al comparto di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 4 o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto dell'obiettivo di qualità delle linee MT stabilito dalla normativa vigente.

L'eventuale realizzazione di nuove cabine elettriche o nuovi elettrodotti dovrà evitare l'esposizione delle persone a livelli di induzione magnetica superiori all'obiettivo di qualità per 4 o più ore giornaliere.

Compatibilità del Piano

Le previsioni del progetto sono compatibili con le infrastrutture tecnologiche esistenti ed il relativo inquinamento elettromagnetico.

6. VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

L'art. 37, comma 4 della L.R. 24/2017 prescrive che «nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato». Pertanto, il presente Capitolo ottempera a tale prescrizione.

In particolare, le seguenti tavole del PSC illustrano efficacemente i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio:

- tavola PSC 2 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti";
- tavola PSC 3 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali";
- tavola PSC 4 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche".

Gli estratti delle suddette tavole sono contenuti nell'elaborato "Tavola e Scheda dei vincoli" facente parte del PUA, al quale si rimanda per l'illustrazione dei singoli vincoli.

Con riferimento invece agli elaborati del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto padano (PGRA) approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/2016 del 3 marzo 2016, l'area oggetto di intervento risulta essere esterna a qualsiasi scenario di pericolosità.

6.1 **Esito della verifica di conformità**

Da un confronto analitico degli elaborati descritti e delle disposizioni normative inerenti i vincoli elencati, emerge che le previsioni del PUA non interferiscono, e sono pertanto conformi, con il sistema dei vincoli e delle prescrizioni che gravano sul territorio del Comune di Pontenure.

In particolare, di seguito si riporta la descrizione analitica della conformità delle previsioni del progetto ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'area di progetto:

Tipologia di vincolo / tutela	Verifica di conformità con il vincolo	
Fascia di rispetto stradale (art.25, punto 1 PSC)	CONFORME	L'intervento previsto dal PUA è conforme e compatibile con le disposizioni contenute nel D.M. 1494/1968, nel D.M. 1444/1968, nel D.L. 285/1992, nel D.P.R. 495/1992, nonché con le disposizioni contenute negli atti regionali, provinciali e comunali.
Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture per la mobilità (art.25, punto 1 PSC)	CONFORME	L'intervento previsto dal PUA è conforme e compatibile con le disposizioni contenute nel D.M. 1494/1968, nel D.M. 1444/1968, nel D.L. 285/1992, nel D.P.R. 495/1992, nonché con le disposizioni contenute negli atti regionali, provinciali e comunali.

Reticolo idrografico minore e di bonifica (art.25, punto 7 PSC)	CONFORME	L'intervento è conforme e compatibile con le previsioni stabilite dal R.D. 368/1904 e dall'art. 14 del PAI.
Fasce di rispetto alla rete elettrica (art.25, punto 3 PSC)	CONFORME	L'intervento previsto dal PUA è conforme e compatibile con le disposizioni contenute nella Legge 36/2001 e nel D.M. 29/05/2008, nonché con le disposizioni contenute negli atti regionali.
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.31, punto 1 PSC)	CONFORME	L'intervento è conforme e compatibile con le previsioni stabilite dall'art. 36 bis del PTCP.
Viabilità storica di rilievo provinciale (art.38 PSC)	CONFORME	L'intervento è conforme e compatibile con le previsioni stabilite dall'art. 27 del PTCP.
Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati (art.28 PSC)	CONFORME	L'intervento è conforme e compatibile con le previsioni stabilite dall'art. 54 del PTCP.
Rischio alluvionale	CONFORME	L'intervento previsto dal PUA è conforme e compatibile con le disposizioni contenute nella D.G.R. 1300/2016 e nel Decreto del Segretario Generale AdbPo 274/2019, e deve rispettare quanto stabilito dalla "Relazione geologica" e dalla "Relazione idraulica" facenti parte del PUA.

7. SELEZIONE DELLE SCELTE DI PIANO PREFERIBILI E MAGGIORMENTE SOSTENIBILI

Obiettivo principale del PUA è quello di potenziare il sistema produttivo del territorio, in piena coerenza con le previsioni del PSC e del POC. Come riportato nella Guida alla Valutazione ambientale strategica pubblicata dalla Commissione Europea e intitolata "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", *"il testo della direttiva non dice che cosa si intenda per "ragionevole alternativa" a un piano o a un programma. La prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Il testo non specifica se si intendano piani o programmi alternativi, o alternative diverse all'interno di un piano o di un programma. In pratica, verranno generalmente valutate alternative diverse all'interno di un piano (ad es. diversi metodi di smaltimento dei rifiuti all'interno di un piano per la loro gestione o diverse modalità di riassetto di un'area all'interno di un piano per la destinazione dei suoli). Un'alternativa può dunque essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di un piano o di un programma. Nel caso dei piani per la destinazione dei suoli o di quelli per la pianificazione territoriale le alternative ovvie sono usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività. [...] Le alternative scelte devono essere realistiche. Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull'ambiente del piano o del programma proposto. [...] Per essere valide le alternative devono ricadere anche nell'ambito delle competenze giuridiche e territoriali dell'autorità interessata"*.

Alla luce di quanto descritto dalla Commissione Europea, l'alternativa "zero" affrontata nel presente Capitolo può considerarsi come l'alternativa "ovvia" che prevede usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici, mentre non sono affrontabili le alternative che considerano "aree alternative per tali attività", in quanto le previsioni attuate con il PUA sono legate a specifiche richieste dei proprietari di aree già classificate dal PSC e inserite nel POC, e, di conseguenza, non sono altrimenti localizzabili.

In conclusione, si ritiene che l'unica alternativa possibile sia quella che non prevede la realizzazione dell'insediamento oggetto del PUA, che però non permetterebbe di potenziare l'ambito specializzato per nuove attività produttive sito nella porzione nord di Pontenure.

8. MONITORAGGIO

L'art. 18 del D.Lgs 152/2006 richiede, per la specifica procedura di VAS, che vengano descritte le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma. Coerentemente con tale principio, la DCR 173/2001 stabilisce che l'ultima fase procedimentale della Valsat / VAS *“definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi”*.

L'attività di monitoraggio, infatti, ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato ed i trend delle principali componenti ambientali, sia lo stato e la tipologia delle interazioni tra settori di attività e ambiente, individuando le variazioni nello stato dell'ambiente relative agli aspetti individuati. A ciò si aggiunge la necessità di identificare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

In altre parole, l'attività di monitoraggio ha il compito di evidenziare e rafforzare gli aspetti di integrazione delle istanze ambientali nelle modalità di intervento.

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione, con specifiche modalità e tempistiche, di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio in conseguenza dell'attuazione delle previsioni del Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione *in- itinere* e la valutazione *ex-post*. Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione degli interventi previsti dal PUA, in quanto permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive.

La responsabilità dell'implementazione del Piano di monitoraggio spetta all'Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.

A tal fine, nel presente Rapporto ambientale vengono confermate le indicazioni per il monitoraggio individuate dalla VAS / Valsat del POC vigente, in quanto il PUA attua una previsione pianificata in tale strumento. Pertanto nella pagina successiva si riporta il set degli indicatori.

Indicatore	Unità di misura	Frequenza	Responsabile del monitoraggio	Fonte	Stato dell'indicatore	
1	Superficie territoriale edificata interessata da ciascuna classe acustica	mq.	5 anni	Comune	Zonizzazione Acustica Comunale	I – mq. ... II – mq. ... III – mq. ... IV – mq. ... V – mq. ... VI – mq. ...
2	Abitanti che risiedono nelle diverse classi acustiche	%	5 anni		Zonizzazione Acustica Comunale	% n. abitanti
3	Percentuale popolazione esposta a livelli di rumore indebiti	%	5 anni		Indagine specifica	% n. abitanti
4	Percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100%
5	Consumo di acqua pro-capite	mc./ab.	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	131 mc./ab. (2006)
6	Volumi d'acqua prelevata	mc.	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	mc.768.283 (2006)
7	Perdite della rete acquedottistica	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	38% (2009)
8	Rapporto utenze servite da pubblica fognatura e non servite	%	5 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100% nei centri con più di 50 abit. residenti
9	Percentuale rete fognaria che recapita in impianti di depurazione idonei	%	5 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100% nei centri con più di 50 abit. residenti
10	Percentuale di AE serviti da impianti di depurazione adeguati	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	85%
11	Capacità residua degli impianti di depurazione	A.E.	2 anni	Comune - ATO	ATO	A.E. 2.897
12	Consumo di suolo – 1 (*n1)	ha/ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	327,27 / 343,26 = 0,95
13	Consumo di suolo – 2 (*n2)	ha/ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	343,26 / 3.381,00 = 0,10
14	Superficie forestale	%, ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	2,9% 98 ha
15	Superficie complessiva di aree naturali e paraturali	ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	127,8
16	Percentuale di superficie comunale occupata da aree protette	%, ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	0%
17	Quantità annuale di rifiuti prodotti	t/anno, kg/ab	5 anni	Comune	Osservatorio Provinciale Rifiuti	t. 3.584 (2011) 556 kg/ab
18	Percentuale di raccolta differenziata annua	%	5 anni	Comune	Osservatorio Provinciale Rifiuti	70% (2011)
19	Dotazione di piste ciclabili	km	5 anni	Comune	Indagine specifica	Km. 7,2
20	Numero di residenti	n.	5 anni	Comune	Indagine specifica	n. 6.461 (2012)
21	Dotazione di servizi	mq./ab.	5 anni	Comune	Indagine specifica	73 mq./ab.
22	SAU	ha	10 anni	Comune - ISTAT	ISTAT – Censimento agricoltura	3.016,00 ha (2000)
23	Percentuale di popolazione esposta nelle fasce di rispetto degli elettrodotti AT	%	5 anni	Comune	Indagine specifica
24	Percentuale di servizi esistenti per abitante	%	5 anni	Comune	Indagine specifica	73 mq/abitante
25	Rapporto tra superfici permeabili e superfici totali insediate	%	5 anni	Comune	Indagine specifica

note

(*n1) superficie edificata/ territorio urbanizzato e urbanizzabile

(*n2) territorio urbanizzato e urbanizzabile/ superficie territorio comunale

9. VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI

La presente valutazione di compatibilità ambientale è stata condotta al fine di valutare la rispondenza del progetto agli strumenti di pianificazione a livello comunale (PSC) e sovracomunale (PTCP), con risultati positivi.

È stato verificato l'intervento all'interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le eventuali interferenze con le matrici territoriali, antropiche ed ambientali.

Lo studio delle componenti ambientali presenti nell'area d'intervento e nelle zone adiacenti, ha evidenziato la compatibilità delle opere con le risorse antropiche, paesistiche, naturali, forestali e della biodiversità del territorio circostante.

Le opere in progetto non interferiscono con la sicurezza del territorio a livello di emissioni acustiche e in atmosfera, di potenziali effetti sismici, di rischio idraulico e/o inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Al fine di garantire l'accesso all'area, verrà realizzata la viabilità di progetto a servizio del nuovo insediamento produttivo.

Come risultato prevedibile, si potrà determinare un lieve aumento del traffico veicolare, sia interno all'area che sulle vie di accesso all'area.

Per quanto esposto non si registrano impatti significativi per l'ambiente circostante in considerazione delle matrici significativamente attinenti al contesto di inserimento né per la salute ed il benessere della popolazione residente e di futuro accesso.

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	2
3.	ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI	8
3.1	Struttura e contenuti del documento	8
3.2	Soggetti coinvolti nel processo	10
4.	INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DEL PUA	11
4.1	Inquadramento territoriale	11
4.2	Inquadramento urbanistico di rilievo sovraordinato - PTCP	12
4.3	Caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo	12
5.	VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO	14
6.	MONITORAGGIO.....	15
7.	VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI.....	16

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è descrivere le caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) inserito nel Piano Operativo Comunale (POC) per una porzione dell'Ambito specializzato per nuove attività produttive P2, da attuarsi in Comune di Pontenure (PC), al fine di determinare in maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento sull'ambiente, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Lo scopo è accertare che l'attività antropica conseguente l'intervento edificatorio risulti compatibile con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse e in relazione all'attività economica.

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione sul piano dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale o Piano Operativo Comunale), pertanto sarà necessario considerare la Valsat che è parte integrante del vigente Piano Strutturale (PSC) del Comune di Pontenure.

Il suddetto PUA viene redatto ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. 24/2017, il quale stabilisce che entro il termine fissato dalla Legge Regionale per adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Urbanistico Generale possono essere adottati e può essere completato il procedimento di approvazione dei "Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000". Pertanto, nel Rapporto ambientale viene fatto un esplicito riferimento alle disposizioni in materia di VAS / Valsat previste dalla pre-vigente L.R. 20/2000 e s.m.i., successivamente abrogata dalla L.R. 24/2017.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

2.1 Il quadro di riferimento programmatico: i contenuti della Valsat

Affinché sia possibile attuare uno sviluppo sostenibile nella pianificazione urbanistica e territoriale sono necessari, oltre ad un solido apparato teorico-metodologico di riferimento, anche strumenti normativi in grado di ottenere l'applicazione di metodologie di valutazione dello sviluppo sostenibile agli strumenti della pianificazione.

Mentre l'apparato normativo concernente la valutazione dei progetti è da tempo consolidato, sia alla scala europea che a quella nazionale e regionale, possedendo metodologie e tecniche ormai da tempo sperimentate, quello per la valutazione dei Piani si sta perfezionando solo recentemente e non possiede ancora metodologie e tecniche consolidate.

I principali riferimenti normativi per l'applicazione della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale sono:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008;

- l'art. 5 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" così come modificata dalla Legge Regionale del 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" **(il riferimento a tali leggi, abrogate dalla L.R. 24/2017, viene fatto in quanto il PUA rappresenta uno strumento attuativo redatto ai sensi della normativa pre-vigente);**
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001, n. 173 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione".
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 269360 del 12/11/2008 "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9". La circolare definisce un primo orientamento regionale nell'interpretazione della disciplina della VAS stabilita dal Decreto, in attesa della approvazione della normativa regionale di recepimento del Decreto;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 23900 del 01/02/2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009".

Pertanto, la Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dove si afferma che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti¹ i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997.

Se tali piani o programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.

La Regione Emilia Romagna ha provveduto con la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 a dettare "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", in attesa dell'emanazione del complessivo adeguamento normativo sulla VAS. All'art. 1, la norma

¹ La normativa non differenzia in alcun modo fra le varie tipologie di piani o programmi.

individua, secondo un modello scalare, l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà: per i piani ed i programmi approvati dal Comune, come il PSC e relative varianti, l'autorità competente è la Provincia. La Provincia si esprime in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge Regionale n. 20/2000, dando specifica evidenza a tale valutazione. Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di VAS, la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs 152/2006 non contemplati dalla L.R. 20/2000 che sono stati oggetto di una specifica Circolare Regionale esplicativa. Tale Circolare, presentata dall'Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile con lettera del 12 novembre 2008 (Reg. PG | 2008 | 269360), reca le complessive "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9".

2.2 La sostenibilità ambientale nei processi di pianificazione

Come è noto la L.R. 20/2000 aveva recepito la direttiva comunitaria in materia di Valutazione Strategica dei Piani e Programmi (VAS) in corso di predisposizione all'atto della sua approvazione.

E' stata fatta così la scelta di integrare la Valutazione ambientale del Piano nell'ambito del processo di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ponendo in capo all'amministrazione procedente l'onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del Piano, la Valsat, nella quale individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e territoriali conseguenti all'attuazione delle sue previsioni.

Questo elaborato deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del Piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso.

Sulla Valsat, come su ogni altro elaborato del Piano, l'amministrazione procedente raccoglie tutti i contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione, dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul Piano e dal livello sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano alla formazione e approvazione dello strumento, esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale.

La direttiva in materia di VAS ha carattere "procedurale", essa non stabilisce prestazioni o limiti quantitativi da rispettare, ma richiede che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. A tale scopo, la direttiva fissa adempimenti minimi da osservare per lo svolgimento della Valutazione ambientale dei Piani. In particolare, per assicurare la trasparenza dell'iter decisionale e la completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, richiede che quest'ultima sia contrassegnata:

- dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione al procedimento del pubblico (cioè dei cittadini);

- da una specifica motivazione delle scelte di Piano, con la quale sia data evidenza a come si sia tenuto adeguatamente conto delle considerazioni ambientali (c.d. dichiarazione di sintesi), e dalla definizione di un programma di monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Per soddisfare i restanti requisiti procedurali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale:

- *a. l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 per quanto attiene ai PTCP e PSC, non richiede alcun specifico adempimento, in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del Piano adottato, ai sensi rispettivamente dall'art. 27, comma 4 e dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della Valutazione ambientale, nei tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di Conferenza di pianificazione;*
- *b. per consentire alla Regione o alla Provincia, in veste di autorità competenti, di esprimersi sulla Valutazione ambientale del Piano, avendo conoscenza degli esiti della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e della partecipazione dei cittadini, l'art. 5, comma 7, richiede che le stesse abbiano esaminato le osservazioni relative alla Valutazione ambientale del Piano.*

Dalla disposizione, di diretta derivazione comunitaria e statale, consegue che:

- l'amministrazione procedente deve inviare all'autorità competente le osservazioni pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali del Piano adottato;
- i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla Valutazione ambientale decorrono dalla data di invio delle medesime osservazioni;
- *c. per assicurare la conoscibilità del parere dell'autorità competente sulla Valutazione ambientale e della decisione finale con cui l'autorità titolare del Piano ha tenuto conto delle considerazioni ambientali, ai fini dell'approvazione del Piano, i commi 7 e 2 dell'art. 5 sottolineano rispettivamente che l'atto con il quale la Regione e la Provincia esprimono il loro parere ambientale deve dare "specifiche evidenze a tale valutazione" e che "gli atti con i quali il Piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio";*
- *d. gli obblighi di informazione e messa a disposizione del pubblico dei documenti ambientali, dei pareri espressi e della dichiarazione di sintesi, sono assolti:*
- con le ordinarie forme di deposito per la libera consultazione del Piano approvato, avendo cura di depositare anche gli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, nonché con la pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- con la pubblicazione anche sul sito web delle autorità interessate, degli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio (art. 5, comma 8).

2.3 Le semplificazioni dei contenuti della Valsat

L'art. 5, comma 3 della L.R. 20/2000, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni introduce importanti elementi di semplificazione dei contenuti della Valsat, che vanno nella direzione di fare di questo elaborato del Piano un efficace strumento valutativo, in grado di agevolare sia l'attività del decisore sia quella dei soggetti chiamati a dare attuazione al Piano, evidenziando rispetto alle sole decisioni assunte da quest'ultimo quali specifici effetti ambientali e territoriali ne potranno derivare.

Per evitare duplicazioni della valutazione, tale disposizione stabilisce, infatti, che la Valsat deve avere ad oggetto solo le prescrizioni del Piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, valutando poi gli effetti di sistema, alla luce degli esiti della valutazione dei Piani sovraordinati. La Valsat deve pertanto considerare i reali effetti sull'ambiente che derivano direttamente dalle politiche e obiettivi stabiliti dal Piano, oltre che dalle singole previsioni che ne derivano, tenendo conto delle interazioni di sistema che le scelte operate producono.

Sempre ai fini della semplificazione e della coerenza tra i processi di pianificazione, si stabilisce inoltre che per la predisposizione della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti disponibili.

Le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate, dunque, alle conoscenze disponibili, ma anche al grado di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione.

Pertanto, sempre l'art. 5, comma 3, consente all'amministrazione procedente di tener conto che *"talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti"*. Ciò opera sia con riguardo alle previsioni del Piano generale (regionale, provinciale e comunale) rispetto ai Piani settoriali dello stesso livello territoriale, sia con riguardo al PSC rispetto ai Piani Urbanistici Operativi ed attuativi, rimanendo fermo che ciascun livello di pianificazione deve garantire una compiuta valutazione dei profili e delle tematiche che attengono alla sua competenza e, ai fini dell'approvazione di ciascuno strumento, deve considerare compiutamente gli effetti delle prescrizioni e direttive stabilite dallo stesso.

Grazie a tale semplificazione, la Valsat è ricondotta alla sua funzione essenziale di strumento che individua, descrive e valuta i potenziali impatti solo delle effettive scelte operate dal Piano e che individua le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo Piano (art. 5, comma 2).

2.4 Il quadro di riferimento programmatico

La Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ha approvato la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente modificato attraverso la Variante specifica approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 6 aprile 2017.

L'attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione provinciale non si esaurisce comunque con il PTCP, che rappresenta il Piano di assetto generale del territorio provinciale: leggi specifiche definiscono appositi Piani di settore di livello provinciale tra cui ad esempio il Piano delle attività estrattive e il Piano operativo per gli

insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale. Tali Piani, in riferimento alle normative di settore, approfondiscono tematiche specifiche e concorrono alla più generale attività di governo del territorio provinciale.

La Provincia di Piacenza sta procedendo ad adeguare la sua strumentazione pianificatoria attraverso la redazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), disciplinato dall'art. 42 della L.R. 24/2017, il quale una volta entrato in vigore sostituirà a tutti gli effetti il PTCP.

Per quanto riguarda il territorio di Pontenure e le relazioni con la pianificazione sovraordinata e di settore è stato possibile individuare, oltre alle indicazioni di vincolo e tutela generali, temi la cui trattazione è risultata rilevante in fase di redazione del PUA, per i quali la Valsat garantisce la presa d'atto e la trattazione sostenibile.

Gli elaborati del "Quadro conoscitivo" e della "Cartografia di Piano" del PTCP evidenziano i caratteri e i gradi di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale di Pontenure: all'interno degli elaborati del PSC è stata garantita l'ottemperanza alle prescrizioni sovraordinate.

Al fine di valutare le singole politiche/azioni di piano, in fase di Valsat i vari condizionamenti all'uso del suolo sono stati messi a sistema, attraverso la redazione di opportune schede valutative.

È comunque la parte prescrittiva della Valsat riportata nei Capitoli successivi incide sulla norma di riferimento a livello comunale.

3. ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI

3.1 Struttura e contenuti del documento

Le fasi operative del Rapporto ambientale sono state organizzate al fine di analizzare in modo dettagliato i seguenti punti:

a) Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi;
- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In particolare nel Rapporto ambientale relativo al PUA per l'ambito P2, oltre alla sua compatibilità con i piani sovraordinati, è stata valutata la compatibilità dell'intervento in relazione alle componenti ambientali risultate critiche.

Pertanto, la valutazione condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale e dei potenziali impatti relativamente alle suddette componenti.

Inoltre, il documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di PUA di cui alla L.R. 20/2000 in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente, divenendo il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Per quest'ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma che rimanda ai criteri

dell'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13", il Rapporto è articolato nella definizione delle seguenti informazioni:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (rappresentata dal presente documento).

Il Rapporto ambientale è stato elaborato conformemente al principio di non duplicazione di cui di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei quali si stabilisce che *"la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"* (principio, peraltro, rafforzato anche dalla L.R. 6/2009).

Pertanto, essendo il PUA uno strumento gerarchicamente subordinato rispetto al PSC e al POC, si è potuto tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate dalla Valsat di tali strumenti.

3.2 Soggetti coinvolti nel processo

A partire dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si può quindi affermare che il quadro normativo sulla VAS è completo a tutti i livelli istituzionali (a meno dell'organica legge regionale in materia di VAS).

Le disposizioni normative convergono quindi su quelli che sono i contenuti fondanti del procedimento di valutazione ambientale:

- **l'ambito di applicazione della VAS / Valsat:** è il PUA di iniziativa privata relativo all'ambito P2, nel Comune di Pontenure;
- **i soggetti interessati alla Procedura di VAS / Valsat:** sono l'autorità proponente (il Comune di Pontenure), Piacenza competente (la Provincia di Piacenza), i soggetti competenti in materia ambientale (la Provincia di Piacenza, l'Azienda AUSL, l'ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, il Consorzio di bonifica, ecc.);
- **il procedimento integrato fra VAS / Valsat e PUA:** l'espressione del provvedimento di verifica dell'autorità competente è rilasciato entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano;
- **il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica:** sono i documenti con i quali si esplicitano le considerazioni ambientali emerse dalla VAS / Valsat.

4. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DEL PUA

4.1 *Inquadramento territoriale*

L'area d'intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) inserita nel Piano Operativo Comunale (POC) per funzioni produttive Ambito P2 è situata in fregio alla strada comunale per Muradello, immediatamente a nord della ferrovia MI-BO, e delimitata al margine est dal cavalcavia della strada provinciale n. 53, sui terreni individuati al CT del Comune di Pontenure al foglio 11 mappali 315 (parte) e 316 (parte), e classificate nel vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) come "Ambiti di nuova previsione per ampliamento di nuovi insediamenti produttivi polifunzionali" normato dall'articolo 12 delle norme del PSC.



Localizzazione dell'area su immagine satellitare

Lo stato di fatto vede la presenza di terreni ineditati che si estendono lungo la totalità dell'area di intervento.

Dal punto di vista urbanistico e territoriale, l'area si configura come una espansione dell'armatura urbana esistente con funzioni produttive.

4.2 Inquadramento urbanistico di rilievo sovraordinato - PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza, approvato con D.C.P. n. 69 del 2 luglio 2010, inquadra il Comune di Pontenure all'interno dell'Area Programma per la governance A "Area centrale", Sub-Area A2 - 2 "Cintura", unitamente ai Comuni di Calendasco, Rottofreno, Gragnano, Gossolengo, Podenzano, Caorso. Si tratta di una suddivisione particolare del territorio provinciale, effettuata al fine di individuare alcune aggregazioni tra unità amministrative (Comuni) a cui riferire politiche di concertazione con particolare riferimento a quattro ordini di finalità:

- rafforzare l'integrazione e la complementarietà tra le politiche locali sviluppate dai diversi territori all'interno di ciascuna area programma;
- favorire la realizzazione della perequazione territoriale come modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi e dei costi derivanti dalle scelte di politiche di sviluppo territoriale;
- promuovere l'utilizzo degli strumenti istituzionali della programmazione concertata, in particolare degli accordi di pianificazione al fine di concordare obiettivi e scelte strategiche;
- promuovere lo svolgimento in forma associata delle funzioni urbanistiche.

Nell'armatura urbana definita dal PTCP, Pontenure viene individuato come "centro integrativo". In particolare, i "centri integrativi" rappresentano poli che svolgono un ruolo di supporto funzionale nell'ambito del sistema urbano di Piacenza, delle cui prestazioni usufruiscono in misura prevalente, o un ruolo di presidio nei territori a debole armatura urbana. Essi costituiscono la massima articolazione possibile per i servizi non di base contribuendo alla configurazione del sistema dei servizi "urbani".

Relativamente ai temi paesaggistici, il PSC e il RUE vigenti sono stati approvati successivamente all'entrata in vigore della Variante generale al PTCP, pertanto ne hanno assunto i contenuti.

4.3 Caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo

L'intervento prevede su una superficie territoriale di circa 12.000 mq la realizzazione di una nuova area produttiva.

Il progetto urbanistico proposto prevede l'attuazione della zona produttiva per stralci garantendo la funzionalità dell'intero comparto mediante la realizzazione e attrezzamento sotto il profilo delle dotazioni territoriali e dei servizi a rete ed infrastrutturali della strada comunale di penetrazione che consente l'accesso all'area.

Al fine di consentire una possibile e razionale soluzione al problema dell'urbanizzazione e dello sviluppo edilizio dell'area è stata proposta una lieve modifica non essenziale al perimetro del comparto. La soluzione progettuale di distribuzione dell'edificazione risulta parzialmente differente dalle indicazioni grafiche delle planimetrie di assetto planivolumetrico contenute nelle schede del POC senza interferire con le tutele e i vincoli del PSC.

Inoltre come stabilito nella normativa del POC, per le attività produttive P2 gli impegni perequativi sono riferiti alla contribuzione per la cessione o l'acquisizione delle aree destinate a parco periurbano (Pur). Il soggetto attuatore ha anche la proprietà della sua quota-parte di aree destinate a Pur e quindi, in questo caso, si prevede la completa cessione di queste aree.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO

Le problematiche ambientali dell'ambito oggetto di valutazione sono state ben inquadrare grazie all'applicazione delle precedenti fasi della Valsat / VAS degli strumenti urbanistici (POC) e che costituiscono il contesto analitico di riferimento anche per il PUA.

Come espresso dall'art. 5, comma 3 della L.R. 6/2009 « [...] per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti [...] ».

Per la disamina dei potenziali impatti significativi sull'ambiente si propone quindi l'applicazione di un metodo che tiene conto della VAS / Valsat del POC, al fine di individuare le criticità emerse in tale documento ed effettuare gli opportuni approfondimenti analitici in merito alle componenti ambientali che hanno presentato aspetti problematici.

In particolare, grazie al lavoro della Scheda di valutazione di sostenibilità ambientale dell'ambito P2 contenuta nella VAS / Valsat del POC vigente, risultano già definite le caratteristiche dell'ambito e le condizioni di sviluppo urbano; tale ambito, inoltre, è già stato valutato sostenibile nel percorso di formazione del PSC.

Considerato che il PUA attua le previsioni inserite nel POC secondo i parametri di assetto urbanistico-edilizio che quest'ultimo definisce, apparirebbe qui ridondante riproporre nuovamente un processo di analisi e valutazione generale dell'ambito. Si è perciò ritenuto opportuno proporre un metodo di analisi e valutazione che consentisse di sottolineare la coerenza delle scelte del piano con i requisiti di compatibilità definiti dal POC, in modo tale che, per proprietà transitiva, si possa dichiarare la sostenibilità del piano stesso in quanto coerente con un piano dichiarato sostenibile.

Per l'ambito P2 è stata quindi elaborata una valutazione puntuale delle componenti ambientali risultate critiche, al fine di verificare i potenziali impatti delle scelte urbanistiche.

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, paesaggistici, insediativi, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale di Pontenure. In particolare, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono esclusivamente quelle che possono avere una relazione con le previsioni del PUA in oggetto, ossia le seguenti:

- aria;
- rumore;
- risorse idriche;
- suolo e sottosuolo;
- biodiversità e paesaggio;
- consumi e rifiuti;
- energia ed effetto serra;

- mobilità;
- radiazioni.

6. MONITORAGGIO

L'art. 18 del D.Lgs 152/2006 richiede, per la specifica procedura di VAS, che vengano descritte le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma. Coerentemente con tale principio, la DCR 173/2001 stabilisce che l'ultima fase procedimentale della Valsat / VAS *“definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi”*.

L'attività di monitoraggio, infatti, ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato ed i trend delle principali componenti ambientali, sia lo stato e la tipologia delle interazioni tra settori di attività e ambiente, individuando le variazioni nello stato dell'ambiente relative agli aspetti individuati. A ciò si aggiunge la necessità di identificare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

In altre parole, l'attività di monitoraggio ha il compito di evidenziare e rafforzare gli aspetti di integrazione delle istanze ambientali nelle modalità di intervento.

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione, con specifiche modalità e tempistiche, di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio in conseguenza dell'attuazione delle previsioni del Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione *in-itinere* e la valutazione *ex-post*. Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione degli interventi previsti dal PUA, in quanto permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive.

La responsabilità dell'implementazione del Piano di monitoraggio spetta all'Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.

A tal fine, nel Rapporto ambientale vengono confermate le indicazioni per il monitoraggio individuate dalla VAS / Valsat del POC vigente, in quanto il PUA attua una previsione pianificata in tale strumento. Pertanto nella pagina successiva si riporta il set degli indicatori.

7. VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI

La presente valutazione di compatibilità ambientale è stata condotta al fine di valutare la rispondenza del progetto agli strumenti di pianificazione a livello comunale (PSC) e sovracomunale (PTCP), con risultati positivi.

È stato verificato l'intervento all'interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le eventuali interferenze con le matrici territoriali, antropiche ed ambientali.

Lo studio delle componenti ambientali presenti nell'area d'intervento e nelle zone adiacenti, ha evidenziato la compatibilità delle opere con le risorse antropiche, paesistiche, naturali, forestali e della biodiversità del territorio circostante.

Le opere in progetto non interferiscono con la sicurezza del territorio a livello di emissioni acustiche e in atmosfera, di potenziali effetti sismici, di rischio idraulico e/o inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Al fine di garantire l'accesso all'area, verrà realizzata la viabilità di progetto a servizio del nuovo insediamento produttivo.

Come risultato prevedibile, si potrà determinare un lieve aumento del traffico veicolare, sia interno all'area che sulle vie di accesso all'area.

Per quanto esposto non si registrano impatti significativi per l'ambiente circostante in considerazione delle matrici significativamente attinenti al contesto di inserimento né per la salute ed il benessere della popolazione residente e di futuro accesso.